DISPOSIZIONI PER LA CREAZIONE DI ISTITUTI DI CULTURA ITALIANA ALL'ESTERO

Art. 14

Gl'Istituti di cultura italiana esistenti dovranno uniformarsi, per ottenere il contributo dello Stato, alle disposizioni della presente legge.

Gli enti che ne assumeranno il patrocinio e ne cureranno l'ordinamento, nella scelta del personale daranno la preferenza a coloro che vi abbiano prestato opera lodevole e siansi resi particolarmente benemeriti del progresso dell'istituzione.

Comunque tutte le nomine del personale da assegnarsi agli Istituti di cultura all'estero dovranno ottenere il gradimento del Ministro per gli affari esteri.

Versione in vigore dal 14 gennaio 1927, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per la creazione di Istituti di cultura italiana all'estero
Estremi	Legge 19 dicembre 1926, n. 2179
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1926

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-la-creazione-di-istituti-di-cultura-italiana-all/art-14/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it